

**Studio Legale Rizza**  
**Avv. Giuseppina Rizza**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Santa Panagia 136 I - 96100 Siracusa

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**Con istanza di notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati**

\*\*\*\*

Per **LA ROSA ANTONINO**, nato a Siracusa il 8/06/1968 ed ivi residente in via Tica 40 CF LRSNNN78H08I754X rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Rizza e presso il cui studio è domiciliato in Siracusa (SR) nel Viale Santa Panagia 136 Palazzina I, giusta procura in atti

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, **USR SICILIA**, in persona del Dirigente *pro-tempore* con sede i Palermo via dei Fattori, **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA**, in persona del Dirigente *pro -tempore* con sede in Siracusa viale Tica, tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

**PER LA DECLARATORIA**

*del DIRITTO ed ACCERTAMENTO* del valore abilitante dei titoli posseduti, (Titolo di Laurea unitamente ai 24 CFU) ed il conseguenziale inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati all'insegnamento **DIRITTO ED ACCERTAMENTO DEL VALORE ABILITANTE DIE TITOLI POSSEDUTI E CONSEGUENZIALE SUSSISTENZA DEL DIRITTO DEI RICORRENTI DI ESSERE RICONOSCIUTI QUALI DOCENTI ABILITATI ED ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE RISERVATE AI DOCENTI ABIITATI ALL'INSEGNAMENTO**

\*\*\*

*del DIRITTO e RICONOSCIMENTO* del punteggio per servizio militare nelle GPS in cui risulta inserito.

**FATTO**

Il ricorrente è un docente precario, attualmente inserito nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado – II FASCIA aa.ss. nel biennio 2020/21 e 2021/22 della Provincia di Siracusa classe di concorso A030 posizione 86 con punti 21.

In particolare, è in possesso di idoneo titolo di accesso che consente di svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione, ovvero il Diploma di Trombone conseguito presso il Conservatorio di Musica di Messina il 9/07/1999 e i crediti formativi universitari (CFU) nelle nelle discipline antropo-psico-redagogiche nelle metodologie e tecnologie didattiche, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al recluta mento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15).

In data 27/05/2022 con Numero protocollo:m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7467762.27-



05-20224/08/2020 ha presentato domanda per l'inserimento nella GPS per le Supplenze di II fascia Provincia di Siracusa per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso A030. La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della laurea specialistica e 24 cfu di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto infra meglio precisato.

Era altresì inserito nella successivo aggiornamento 2022/2024 sempre in II fascia al posto 98 con punti 27.

Pertanto, chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

\*\*\*

Inoltre, in sede di aggiornamento richiedeva il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare **come servizio di insegnamento, in quanto prestato dopo il conseguimento del titolo di studio.**

L'Ambito Territoriale di Siracusa tuttavia, non ha valutato al ricorrente il servizio militare, negandogli il punteggio relativo, com'è comprovato dalla graduatoria provinciale definitiva A.S. 2020/2022 - 2022/2024 che omette l'attribuzione dei punti 12 previsti per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento.

Il mancato riconoscimento del detto punteggio è stato motivato dall'applicazione del D.M. avente per oggetto l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, che ha stabilito "*[...] Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina [...]*".

Con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, intende proporre il giudizio innanzi all'adito Giudice in quanto titolare del diritto soggettivo alla disapplicazione del D.M. nella parte in cui all'art. 2, comma 6, ha stabilito che "*[...] Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina [...]*".

## DIRITTO

-1-

### **POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE E CONSEGUENZIALE SUSSISTENZA DEL DIRITTO DEI RICORRENTI DI ESSERE RICONOSCIUTI QUALI DOCENTI ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO.**

Il "sistema" delle graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (le c.d. "supplenze") è stato istituito e disciplinato in prima battuta dagli art. 520 e 521 del T.U. Istruzione di cui al d.lgs. 16.4.1994, n. 297. Successivamente, l'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124, ha stabilito che "*Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico*" n.



297/1994.” La materia ha subito un’ulteriore evoluzione con l’istituzione delle graduatorie di Istituto ad opera del d.m. 13.6.2007, n. 131. In particolare, l’art. 5 comma 3 del medesimo d.m. n. 131/2007 ha stabilito che *“per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue: ... II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di Istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto”*. L’art. 5 comma 5 e l’art. 9 comma 1 del citato d.m. n. 131/2007 hanno, altresì, previsto che le suddette graduatorie fossero aggiornate periodicamente al fine di consentire il “ricambio” degli aspiranti alla professione di “docente supplente”.

In tempi più recenti, e segnatamente per l’ultimo triennio (aa.ss. 2017/2020), che si è concluso il 30.6.2020, le medesime graduatorie sono state disciplinate dal d.m. n. 374/2017. Con specifico riferimento ai criteri di accesso alla seconda e alla terza fascia delle graduatorie stesse, l’art. 2 comma 1 del medesimo d.m. n. 374/2017 così disponeva: *“Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento [ossia del citato d.m. n. 131/2007: nota nostra] hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti. ... B) TERZA FASCIA: per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016 ...”*. L’art. 1-quater del d.l. 29.10.2019, n. 126 (convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.2019, n. 159) ha poi dettato *“disposizioni urgenti in materia di supplenze”*. Segnatamente, per quanto qui rileva, la norma in esame ha modificato il testo dell’art. 1 comma 107 della legge 13.7.2015, n. 107 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, c.d. “Buona Scuola”), che oggi così stabilisce: *“A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 [ossia i 24 CFU: n.d.r.]”*.

In seguito, con il Decreto Scuola, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle supplenze. In particolare, l’art. 2 del medesimo d.l. 8.4.2020, n. 22, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2020, n. 41, ha stabilito: - al comma 4, che *“All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: -a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.”; -b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: “6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie*



provinciali di cui al comma 6- bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo"; - e, al comma 4-ter, che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. ... La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti".

Infine, con l'ordinanza 10.7.2020, n. 60, il Ministro dell'Istruzione ha in effetti disciplinato le "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e ha stabilito: - quanto alle GPS, che "la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e che "la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso ... del titolo di studio ... e uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 [cioè dei 24 CFU: nota nostra]; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado ...; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso". - e quanto alle graduatorie di Istituto, che "la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia" e che "la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia".

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discriminare per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della "abilitazione" all'insegnamento. Ciò perché – come si è visto poco sopra – a norma del citato art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (così come del previgente art. 2 comma 1 del d.m. n. 374/2017) soltanto il docente "abilitato" ha titolo per accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Ciò posto – diversamente da quanto il Ministero resistente ha ritenuto nella vigenza del d.m. 374/2017 e ritiene oggi con l'ordinanza n. 60/2020 – nel caso di specie la ricorrente è effettivamente "in possesso dello specifico titolo di abilitazione" conseguito entro il 24 luglio 2021, condizione legittimante la



richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS. Infatti, innanzitutto, l'art. 5 comma 2 del d.m. n. 131/2007 stabilisce che *"I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di Istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo"*. E i requisiti per l'accesso ai posti di ruolo sono individuati dal d.lgs. 13.4.2017, n. 59, emanato a seguito della delega legislativa contenuta nella legge n. 107/2015 (ossia la già citata "Buona Scuola"). In particolare, l'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 così dispone: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [ossia per i posti di insegnante di ruolo nelle scuole secondarie superiori, n.d.r.], il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: -a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; -b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche"*.

**La novella legislativa di cui sopra ha, dunque, introdotto nell'ordinamento una equiparazione tra il conseguimento dell'abilitazione tramite il superamento del relativo concorso, da un lato, e il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 CFU in materie specifiche (cioè nelle discipline antropo-psico pedagogiche), dall'altro lato.**

Segnatamente, dal combinato disposto di tutte le norme sopracitate si evince che allo stato il docente che sia al contempo laureato e in possesso di 24 CFU deve essere considerato docente abilitato all'insegnamento, ad ogni effetto. Infatti, come si è visto: - se l'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 legittima i docenti laureati e in possesso di 24 CFU in specifiche materie a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando questi titoli (laurea + 24 CFU) al titolo consistente nel possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso; allora i medesimi docenti laureati e in possesso dei 24 CFU in specifiche materie – al pari dei docenti in possesso del titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso, a cui sono normativamente equiparati – devono anch'essi essere considerati docenti abilitati all'insegnamento.

Nel nostro caso, la ricorrente è in possesso di entrambi i requisiti individuati dall'art. 5 comma 1, lett.

a) e b) del d.lgs. n. 59/2017 per accedere al concorso per diventare insegnante di ruolo al pari dei docenti in possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso e, avendo conseguito i predetti requisiti, ha diritto ad essere inserita quali docente abilitata all'insegnamento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Siena al pari dei docenti munita della specifica abilitazione sulla classe di concorso. Invero, come si è anticipato in narrativa ha conseguito sia la laurea che i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il diritto della ricorrente ad essere qualificata come docente abilitata all'insegnamento discende, dunque, direttamente dalle disposizioni normative di rango primario che si sono appena analizzate (e in particolare dal citato art. 5 del d.lgs. 59/2017 e dall'art. 5 del d.m. 131/2007), che non risultano



modificate né dalle nuove previsioni “in materia di supplenze” di cui all’art. 1-quater del d.l. n. 126/2019, né da quelle istitutive delle GPS di cui al Decreto Scuola n. 22/2020 e al “nuovo” art. 4 della legge 124/1999.

Dall’esame delle citate disposizioni emerge infatti: - che l’art. 1-quater del d.l. n. 126/2019, di modifica dell’art. 1 comma 107 della legge n. 107/2015, citato alle pag. 1 (primo punto delle premesse) e 2 (terzultimo punto delle premesse) dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riguarda “l’anno scolastico 2022/2023”, nonché “l’aggiornamento [delle graduatorie di circolo e d’istituto: n.d.r.] previsto nell’anno scolastico 2019/2020”, e quindi non disciplina la formazione delle GPS e delle graduatorie di Istituto per il biennio – che qui interessa – relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - che tutte le suddette disposizioni di rango primario, comunque, non hanno modificato la nozione di “abilitazione” e dei titoli ad essa equipollenti quali risultanti dall’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 e dall’art. 5 del d.m. 131/2007 di cui si è dato conto poco sopra. Sicché tali nozioni continuano a spiegare i propri effetti, anche al fine della compilazione delle GPS e delle graduatorie d’Istituto riguardanti il biennio 2020/2022.

\*\*\*

**VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.**

Per completezza espositiva, si fa in ogni caso presente che l’assunto secondo cui, appunto, il docente laureato e in possesso di 24 CFU nelle materie previste dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 dev’essere considerato in possesso dell’ “abilitazione” – o di un titolo equipollente / equivalente all’abilitazione – e, dunque, ha diritto ad essere valutato quale docente abilitato all’insegnamento nell’ambito delle graduatorie provinciali per le supplenze risulta, altresì, confermata a livello sistematico.

In primo luogo, in ambito comunitario viene costantemente privilegiata una visione sostanzialistica circa le competenze necessarie per accedere a una professione regolamentata qual è quella dell’insegnante, per cui è infatti richiesto un titolo (rectius, una “qualifica professionale”) d’accesso. In particolare, la Direttiva CE 7.9.2005, n. 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’art. 1, afferma il principio secondo cui l’interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al “possesso di determinate qualifiche professionali”. E queste “qualifiche professionali” – per quanto qui rileva sono definite dalla stessa Direttiva all’art. 3, lett. b), come “*le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un’esperienza professionale*”; e, all’art. 11 lett. e), come “*un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari*”. L’ordinamento europeo valorizza, dunque, la competenza concretamente acquisita dal docente (ossia la c.d. esperienza “sul campo”). Con la conseguenza che, laddove sussiste la “qualifica professionale” in questione



comunque conseguita, ciò è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante (v. ancora l'art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36). In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti (SSIS, TFA o PAS) non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono al più essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, di conseguenza, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario. Sicché i provvedimenti ministeriali (da ultimo, l'ordinanza n. 60/2020) ed eventualmente anche normativi (tra cui l'art. 1-quater del d.l. 126/2019, che il Ministero ritiene erroneamente applicabile alle graduatorie del biennio 2020/2022), nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo / qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs. 206/2007 e dal d.lgs. 15/2016) e, come tali, vanno disapplicati da codesto Tribunale.

Tali principi sono stati recentemente ribaditi dal Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, ord. 5.11.2019, n. 5242, secondo cui "Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di Istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa". Nella fattispecie de qua i ricorrenti sono in possesso delle qualifiche professionali del tipo di quelle previste dalla medesima Direttiva CE n. 2005/36 ed è quindi pienamente conforme al diritto europeo consentirne l'accesso alle graduatorie destinate ai docenti abilitati.

\*\*\*

### **FONDATEZZA DELLA DOMANDA ALLA LUCE DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. 92/2019.**

L'equiparazione tra il conseguimento dell' "abilitazione", da un lato, e il possesso della laurea e dei 24 CFU, dall'altro lato, è stata recentemente riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Istruzione anche in materia di accesso ai percorsi specifici per gli insegnanti di sostegno. Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le



attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”

Quindi il D.M. 249/2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...” Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.” Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno. Per riassumere a ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto. Infine, per quanto la nuova formulazione del comma 107 art. 1 della Legge 107/2015 disponga: “In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'art. 5 commi 1, lettera b), e 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” richiamato dalla resistente, va detto, per mero scrupolo difensivo, che tale norma si appalesa del tutto illegittima. Infatti, titoli e requisiti di accesso all'insegnamento sono tutti disciplinati dal DRP. N. 19/2016, modificato dal Decreto n. 259/2017, ove, con riferimento a ciascuna classe di concorso di insegnamento, vi è l'indicazione specifica e minuziosa, appunto, dei titoli che danno accesso tanto alla III fascia che alla II fascia delle



graduatorie d'istituto senza che fra essi vi sia la minima menzione e riferimento al requisito dei 24 CFU.

E' evidente, pertanto, che, là dove si vogliono scongiurare profili di anticostituzionalità della norma, l'attuazione di quanto disposto dal comma 107 art. 1 della Legge 107/2015 dovrà passare necessariamente da una modifica del D.P.R. n. 19/2016 e s.m., ammesso che i tempi ristretti entro cui dovrebbe procedersi con l'aggiornamento lo consentano. Diversamente argomentando si verrebbe a creare un chiaro contrasto fra norme che da una parte prevedono il possesso dei 24 CFU quale requisito per l'accesso ai concorsi a cattedra riservati agli abilitati e dall'altra attribuiscono allo stesso requisito (24 cfu) - senza, tuttavia, che ve ne sia menzione nel decreto D.P.R. n. 19/2016 e s.m - titolo necessario per accedere tout court all'insegnamento stesso. Infine, nella vigenza delle " vecchie" graduatorie (ossia delle graduatorie di circolo e di Istituto per il triennio 2017/2020) – che nella sostanza, quanto ai requisiti di accesso, inserimento e compilazione, sono allo stato sovrapponibili a quelle per cui è causa – la giurisprudenza ha già avuto occasione di confermare la suddetta equivalenza tra l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso e il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU e, per l'effetto, ha riconosciuto il diritto dei docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU ad accedere alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto (oggi corrispondente anche alla prima fascia delle GPS).

In particolare, con la sentenza 22.3.2019, n. 2823 il Tribunale di Roma, Sez. lavoro: - ha rilevato che "il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari ...; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso della ricorrente. ... Il legislatore sembra quindi avere inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu"; - ha stabilito che "la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta ... un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega"; - ha osservato che "questa interpretazione "costituzionalmente orientata" ... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare"; - e "per l'effetto [ha] ordina[to] al Ministero convenuto di consentire alla stessa ricorrente di partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati al fine di conseguire l'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di Istituto" (v. appunto Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 22.3.2019, n. 2823.

\*\*\*

**INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLE PREVISIONI DI CUI AL PREVIGENTE D.M. N. 374/2017, E DELLA SOPRAVVENUTA ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 10.7.2020, N. 60 E ALL'ART. 1-QUATER DEL D.L. N. 126/2019.**

Tutto quanto fin qui esposto appare sufficiente a fondare il diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto valide per gli anni scolastici



2020-2022. Né a ciò sembrano ostare il tenore letterale del citato art. 2 comma 1 del d.m. n. 374/2017 come finora interpretato dal Ministero dell'Istruzione, o le nuove previsioni di cui agli art. 3 e 11 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, basati sull'interpretazione "antiletterale" dell'art. 1-quater del d.l. n. 126/2019. In particolare, non può essere condivisa l'impostazione dell'Amministrazione secondo cui le disposizioni in esame escluderebbero dall'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto tutti i docenti che non sono in possesso della formale "abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti ... ovvero in possesso di [specifici] titolo di abilitazione ... SIS ... COBASLID" o, comunque, "dello specifico titolo di abilitazione". Come si è infatti già visto, a norma dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017, dell'art. 5 del d.m. 131/2007, dell'art. 3 comma 1 del d.m. 92/2019, nell'ordinamento si è progressivamente affermata una sostanziale equivalenza tra – da un lato – la formale abilitazione all'insegnamento e – dall'altro lato – il possesso della laurea unitamente a 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. Fermo ciò, se codesto Tribunale ritenesse invece che il tenore letterale del suddetto d.m. 374/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, nonché dell'art. 1- quater del d.l. n. 126/2019 siano di ostacolo all'effettivo inserimento dei ricorrenti nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, essa chiede fin d'ora la disapplicazione di questo d.m. 374/2017 e della suddetta medesima ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020, nonché dell'art. 1-quater del d.l. 126/2019. Tanto perchè una simile lettura "escludente" delle norme in questione si porrebbe in contrasto sia con la normativa interna, sia con quella europea.

Invero, il mancato riconoscimento del valore abilitante della laurea unita al conseguimento dei 24 CFU viola le previsioni dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017 e dell'art. 5 del d.m. 131/2007, che appunto equiparano – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con il possesso della laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. Infatti, se fosse condivisibile l'interpretazione dell'Amministrazione contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 circa l'applicazione alla fattispecie del d.m. 374/2017 e dell'art. 1-quater del d.l. 126/2019 di cui si tratta, i ricorrenti potrebbero partecipare alla fase transitoria del concorso per il reclutamento dei docenti "abilitati", ma non potrebbe accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto – seppure anch'esse riservate ai docenti abilitati. Il che configurerebbe – oltre che una violazione di legge in relazione all'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 e all'art. 5 del d.m. 31/2007, così come interpretati dalla giurisprudenza – anche un'evidente disparità di trattamento e una negazione del diritto all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art. 3 e 97 Cost. Più precisamente, dall'applicazione delle norme pretesa dal Ministero deriverebbe – in modo irrazionale – che un insegnante in possesso della laurea e dei 24 CFU potrebbe legittimamente partecipare al concorso per diventare docente di ruolo (ossia concorrere per l'assunzione a tempo indeterminato nell'organico scolastico al pari dei docenti muniti di specifica abilitazione sulla classe di concorso) e non potrebbe invece – in forza degli stessi requisiti – essere inserito nella prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto (che, com'è noto, consentono l'accesso alle sole supplenze a tempo determinato), che sarebbero riservate ai soli docenti in possesso di formale abilitazione. Non può nemmeno essere condivisa l'impostazione del Ministero, che sembra desumersi dalle premesse dell'ordinanza n. 60/2020, secondo cui il collocamento nella seconda fascia delle GPS



(e dunque nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) dei docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU discenderebbe dall'applicazione dell'art. 1-quater comma 4 del d.l. n. 126/2019. Ciò perché – come si è già osservato in precedenza – il citato art. 1-quater comma 4 del d.l. n. 126/2019 non è applicabile alla fattispecie per cui è causa. Si è infatti già visto che, in forza della norma in esame, il “nuovo” art. 1 comma 107 della legge n. 107/2015 stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 [ossia i 24 CFU: n.d.r.]”. Dal tenore letterale di tale disposizione si evince quindi che il d.l. n. 126/2019, nel modificare il medesimo art. 1 comma 107 della legge n. 107/2015, ha inteso disciplinare il regime vigente: - “a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023”. Mentre nella vicenda per cui è causa rilevano gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - e per l'“aggiornamento” delle vecchie graduatorie di circolo e di Istituto valide “nell'anno scolastico 2019/2020”. Ossia per graduatorie (ormai esaurite) diverse rispetto alle GPS e alle nuove graduatorie di Istituto costituite per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Del resto, ragionando diversamente “la sopravvenienza normativa” in questione (ossia l'art. 1- quater del d.l. n. 126/2019, come interpretato dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020) dovrebbe essere letta come una “norma che vien a proporre una antinomia ordinamentale da risolvere, oltre a una disparità di trattamento” inaccettabile da parte dell'ordinamento (v. Tribunale di Siena, Sez. lavoro, 27.6.2020, n. 1372). In tale prospettiva, cioè se interpretato così come si legge nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, il medesimo art. 1-quater del d.l. 126/2019 sarebbe a sua volta illegittimo, e dovrebbe dunque essere disapplicato da codesto Giudice ordinario, per contrasto con la sovraordinata normativa comunitaria, come di seguito specificato. Invero, la tesi contraria a quella sin qui sostenuta contrasta altresì con i principi comunitari sanciti dalla già ricordata Direttiva CE n. 2005/36, emanata in tema di accesso alle professioni regolamentate. Segnatamente, ritenere che soltanto chi ha partecipato ai concorsi di abilitazione abbia diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto viola il diritto europeo, secondo cui – come illustrato in precedenza– per l'accesso alle “professioni regolamentate” (qual è quella del docente nel sistema scolastico pubblico italiano) è condizione necessaria e sufficiente il possesso delle prescritte “qualifiche professionali”, e non anche di una formale abilitazione. Inoltre, l'esclusione della possibilità di inserire nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU nelle specifiche materie previste dall'art. 5 del d.lgs. 59/2017, o in possesso della laurea e dell'esperienza di servizio superiore a 36 mesi prevista dall'art. 1 comma 5 del d.l. 126/2019, ma non anche della “abilitazione” conseguita a seguito di apposito concorso, rende illegittimi il d.m. 374/2017, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e l'art. 1-quater del d.l. n. 126/2019 in esame – e quindi anche gli atti, i provvedimenti e i comportamenti dell'Amministrazione – pure per irragionevolezza e contraddittorietà e dunque per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. E ciò perché: - da un lato, a norma del d.m. 374/2017 e dell'ordinanza n. 60/2020, nonché dell'art. 1- quater del d.l. 126/2019, come interpretato dal Ministero



dell'Istruzione, non è riconosciuta la validità abilitante della laurea e dei 24 CFU, o dell'esperienza di servizio superiore a 36 mesi, per l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le supplenze per i percorsi "normali" di istruzione; e, dall'altro lato, come si è già osservato nel paragrafo I, il d.m. 92/2019 stabilisce invece che il medesimo possesso della laurea e dei 24 CFU sia titolo abilitante per diventare insegnante di sostegno (doc. 14) e per accedere al concorso per il reclutamento dei docenti di ruolo (perciò, a tempo indeterminato) a norma dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017. Il che è tanto più grave se si considera che il ruolo di insegnante di sostegno è notoriamente più specifico e delicato rispetto al ruolo dell'insegnante "ordinario" (di ruolo o supplente). Infine, per completezza di difesa, si osserva che recentemente numerosi altri Tribunali hanno accolto domande analoghe a quelle proposte odiernamente sulla scorta delle stesse considerazioni svolte dai ricorrenti nel presente giudizio [v., ad esempio, Tribunale di Cosenza, Sez. lavoro, 19.5.2020, n. 594, che ha riconosciuto in capo al "ricorrente, in possesso della laurea ... e dei 24 CFU in settori formativi psico antropopedagogici ... vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato, che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, ed è quindi in possesso dei requisiti per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto (e oggi anche nella I fascia delle GPS) riservato agli abilitati"] .

Tra le tante, v. anche Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, 22.5.2019, n. 152. In sede cautelare, v. anche le decisioni dei Tribunali di Torre Annunziata, Siena, Salerno, Viterbo, Firenze, Parma, Rimini e Monza, che hanno anch'essi disposto l'inserimento nella seconda fascia dei docenti muniti di laurea e dei 24 CFU nelle materie previste dall'art. 5 del d.lgs. 59/2017. Infine, si segnala la recentissima sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona su ricorso RGN. 88/2020 che ha ribaltato completamente il ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro e ha consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli abilitati in virtù di laurea e 24 cfu. Nella sentenza si legge quanto segue: "Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto..." Con queste parole la Corte d'Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante del titolo d'accesso all'insegnamento, unitamente ai 24 crediti formativi.

\*\*\*

### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

La domanda delle ricorrente ha raccolto il consenso dei Tribunali di Primo grado nazionali (sentenza Tribunale di Roma 2823/19; massima della sentenza Tribunale di Salerno n. 107/2020; ordinanza del Tribunale di Messina del 22.12.2020; Sentenza del Tribunale di Messina del 17.09.2021; Ordinanza cautelare del Tribunale di Messina del 15.10.2021;).

Ex multis si ricordi ordinanza del Tribunale di Messina sezione lavoro del 28.09.2021, che, accogliendo in via d'urgenza il ricorso proposto da un'aspirante docente ribadisce il valore abilitante della Laurea o titoli equipollenti congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie



provinciali per le supplenze (GPS). Tali graduatorie, divise in fasce sono state istituite dal Ministero dell'Istruzione per individuare il personale ai fini del conferimento degli incarichi a tempo sia indeterminato che determinato nei vari ordini e gradi di istruzione. La normativa di settore ha però limitato l'accesso alla prima fascia soltanto a coloro che erano in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito attraverso le SISS, PAS e TFA, relegando in seconda fascia il personale che ha conseguito oltre al titolo di studio idoneo all'accesso alle procedure concorsuali, anche i 24 CFU specifici per l'insegnamento. Il tribunale di Messina, in completa adesione alle argomentazioni difensive prospettate dalla ricorrente, che ha chiesto espressamente una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regolatrici della materia, ha statuito che nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerato titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 c.f.u. Tale decisione valorizza il percorso di studi portato a termine dalla ricorrente, che è comune a quello di altri numerosissimi aspiranti docenti, al quale però fino ad ora il Ministero non ha mai riconosciuto valore abilitante, con mortificazione dei sacrifici fatti e delle risorse personali ed economiche destinate al completamento di un percorso formativo per la carriera di insegnante, alternativo ai tradizionali, ma di certo non meno istruttivo. Ed ancora ordinanza n.89/2021 del 18/10/2021 del Tribunale di Messina che ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. statuendo il riconoscimento del valore abilitante dei propri titoli, consistenti nel diploma di Laurea magistrale e del conseguimento di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ed il conseguente inserimento nella prima fascia delle GPS. Il Giudice del Lavoro ha richiamato la normativa recente a partire dalla **Legge n. 107/2015** – di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione -, con la quale il Legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione. A tal fine, ha indicato i requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero minimo di ventiquattro crediti formativi nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche. In attuazione alla suddetta delega, il D.lgs. n. 59/2017 prevede come requisito di accesso al concorso la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ciò detto, il Giudice ha ritenuto paradossale che il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale anche abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate agli abilitati, ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza. In virtù di detto riconoscimento, la ricorrente deve essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, nelle classi di concorso di appartenenza. Ed ancora Tribunale di Enna che conferma tali assunti.



**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/11, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo", (Cassazione civile, sez. Lav, 1 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, al servizio scolastico.

E invero, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito, che "[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

\*\*\*

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958**, all'art. 20, ha stabilito che "[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che "[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]" **CONSIGLIO STATO, SEZ. I, 5 APRILE 1989, n. 1598.**

\*\*\*

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, "[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]".



In seguito il **D.M. 201/2000** in tema di **“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”**, ha stabilito che **“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”**.

E ancora **“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”** (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

\*\*\*

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’**art. 52 Cost.**, secondo cui **“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la “posizione di lavoro” del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo** (Cassazione civile, Sez. Lav., 1 settembre 1997, n. 8279).

La **valutabilità** è logicamente collegata al fatto che il **servizio militare obbligatorio può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.**

In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento, e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

\*\*\*

La giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR LAZIO n. 6421/2008), ha inoltre osservato che **“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”**.

La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 12.05.2011, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.



E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

**CHI RIFIUTAVA L'ARRUOLAMENTO ERA DICHIARATO "DISERTORE".**

È, dunque, evidente che, prima dell'assolvimento di tale obbligo, **il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo" non poteva partecipare nemmeno alla procedura d'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto** e quindi non poteva aspirare a una "nomina d'insegnamento".

Occorre ricordare, in proposito, che **per fare domanda di insegnamento è richiesto l'assolvimento di tale obbligo rispetto alla normativa pregressa** (si veda, in proposito, la nota 43 del modello A2 graduatorie di III/a Fascia).

Non vi è chi non veda, dunque, come subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia prestato **in costanza di nomina**, significa richiedere **una condizione impossibile**.

Condizione che, peraltro, finirebbe per **penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna nomina di insegnamento prima di aver assolto gli stessi obblighi di leva.**

\*\*\*

**B) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES, COMMA 1, DELLA L. N. 241/1990, DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 44 DEL 12 MAGGIO 2011.**

Del resto un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare come servizio d'insegnamento, anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009, così come con il successivo art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, il MIUR ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina**.

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, è stato proposto al Tar Lazio –Sede di Roma - il ricorso R.G. n. 8637/2006.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza quater, con SENTENZA n. 6421/2008**, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Caltanissetta 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale **il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), **ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3, comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina**.



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del Tar Lazio n. 6421/2008 e **ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo, all'art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011**, che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Tar del Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi all'A.G.O., ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le **SENTENZE nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, [33852/2010](#), [38564/2010](#), 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.**

**Il CONSIGLIO DI STATO**, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le **ORDINANZE nn. 4028/09, 4031/09 e, infine, con la SENTENZA n. 9335/2010.**

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, è da ritenersi affetta da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della [L. n. 241/1990.](#)**

La nullità degli atti emanati in violazione del **giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale**, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale **l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes** (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

**L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.**

\*\*\*

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche in sede di giurisdizione ordinaria.

*Ad abundantiam* si citano le ordinanze cautelari di riconoscimento, in via provvisoria ed urgente, del punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina **del Tribunale di Cagliari del**



**22.09.2010, del Tribunale di Catania del 20.10.2010, del Tribunale di Bologna del 12.09.2011, del Tribunale di Messina del 22.09.2011, del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e del 10.05.2012, del Tribunale di Salerno, del 08.05.2012 e, infine, la sentenza n. 940/11 del Tribunale di Catania.**

\* \* \*

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del lavoro, *Reiectis adversis*, per i motivi dedotti in narrativa

## **PIACCIA**

### **1**

ACCERTARE E DICHIARARE, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento per la classe A030 Scuola secondaria di secondo grado, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Per l'effetto ORDINARE al Ministero convenuto:

-di riconoscere detto titolo abilitante ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto personale docente per la classe di concorso A030 scuola secondaria di II grado;

-di inserire il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto Provincia di Siracusa, personale docente, per la classe di concorso A030 a.s. 2021/2022 con posizione spettante in base al punteggio maturato, come per legge, e nei successivi aggiornamenti 2022/2024, e successivi aggiornamenti alla data di emanazione della sentenza

### **2**

disapplicare il D.M. 60/2020 nella parte in cui prevede che *“il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, previo accertamento della sua illegittimità e/o nullità per violazione di giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale;

ACCERTATA la illegittimità disapplicare le graduatorie dell'A.T. di Siracusa, aa.ss. 2021/2022 e 2022/2024, relative al personale docente nella parte di interesse, ovvero nella parte in cui, a causa della mancata valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare **prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina**, attribuiscono al ricorrente nella classe concorsuale primaria e dell'infanzia soltanto i punti ivi indicati senza i punti per il servizio militare;

ordinare e condannare le amministrazioni intimate, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato nelle graduatorie GPS Siracusa a.s. vigenti in cui il docente risulta inserito

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si versano in atti i seguenti documenti:1. Domanda inserimento GPS; 2. Convalida inserimento GPS; 3. Certificazione di Laurea; 4. Certificazione CFU24; 5. OM 60/2020; 6.giurisprudenza; 7. DM92/2019; 8 GPS Siracusa; 9. Servizio militare



*Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e i contributo unificato è pari a € 259,00 versato telematicamente.

***Avv. Giuseppina Rizza***

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO, la ricorrente

**CHIEDE**

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e i contributo unificato è pari a € 259,00, versato telematicamente.

*Salvis iuribus*

***Avv. Giuseppina Rizza***

